



**Comune di Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

**Lotto 4**  
**Polizza Kasko veicoli dei dipendenti**

**Durata del contratto :**

**dalle ore 24,00 del 30/06/2021  
alle ore 24,00 del 31/12/2023**

# CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

## SEZIONE 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DEFINIZIONI

### *ART. 1 - DESCRIZIONE DEL RISCHIO*

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti del Comune di Ascoli Piceno, dai Dirigenti, dai collaboratori, dagli Amministratori, dal Segretario Comunale, dai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni comandati presso il Contraente, purché non di proprietà del Contraente di polizza, autorizzati dal Contraente a servirsene per motivi di lavoro e servizio o durante l'espletamento della propria attività.

In caso di sinistro l'Ente si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso del veicolo per motivi di servizio. La garanzia è da intendersi pienamente operante anche in caso di mancata corresponsione del rimborso chilometrico da parte dell'Ente al soggetto assicurato, purché siano dichiarati in sede di regolazione anche i chilometri non rimborsati.

### *ART. 2 - DEFINIZIONI*

I seguenti termini utilizzati nel testo contrattuale devono così intendersi:

<b>Società/Compagnia/Impresa:</b>	La Compagnia assicuratrice
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che ha stipulato il contratto
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Premio:</b>	La somma dovuta alla Società
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Garanzia</b>	la copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo
<b>Polizza</b>	il documento contrattuale che prova l'assicurazione
<b>Franchigia</b>	la parte di danno convenuta che resta a carico del Contraente

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### *ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO*

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno l'automatica decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente non abbia agito con dolo. La Società dovrà tempestivamente comunicare alla Contraente le nuove condizioni di assicurazione richieste, ferma la facoltà della Contraente di accettarle.

In caso di accettazione da parte della Contraente, la Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

In caso di mancata accettazione delle nuove condizioni, la Contraente potrà recedere dalla polizza con un preavviso di 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di variazione delle condizioni di assicurazione della Società, indipendentemente da quando la Contraente abbia comunicato il recesso alla Società. Il mancato recesso entro il predetto termine comporterà la prosecuzione del contratto alle condizioni originarie, ferma l'esclusione di qualsiasi sinistro inerente le circostanze e/o i mutamenti che hanno aggravato il rischio.

La Società resterà comunque impegnata per qualsiasi sinistro accaduto nel periodo intercorrente la data di ricezione della comunicazione di aggravamento del rischio da parte della Società e la data di ricezione della comunicazione di variazione delle condizioni assicurative da parte della Contraente.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Eraio) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione con rinuncia allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

## **ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 90 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

## **ART. 3 - ALTRE ASSICURAZIONI**

---

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati.

In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

## **ART. 4 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

---

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell'Amministrazione del Contraente competente alla gestione del presente contratto.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

## **ART. 5 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

---

Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **ART. 6 - MANDATO DEI PERITI**

---

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due periti che le parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa. Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito; quelle del terzo perito fanno carico per metà all'Assicurato e per metà alla Società.

#### **ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

---

Non ammesso.

#### **ART. 8 - FORO COMPETENTE**

---

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro ove risiede la Contraente.

#### **ART. 9 - ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 11 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

---

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **ART. 12 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE**

---

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **ART. 13 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

---

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta Economica relativa alla presente assicurazione, resta inteso che in caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata; in deroga all'art.1911 tutte le Società sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. La Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente Polizza, le Società coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società coassicuratrici.

#### **ART. 14 - EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA**

---

Il presente contratto ha durata di anni due e sei mesi, con effetto dalle ore 24,00 del 30/06/2021 alle ore 24,00 del 31/12/2023, con prima scadenza al 31/12/2021 e cesserà automaticamente alla scadenza del 31/12/2023 senza obbligo di disdetta.

E' comunque nella facoltà delle Parti disdire la presente assicurazione ogni anno a partire dalla scadenza del **31/12/2022**, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza annuale.

Si conviene inoltre che alla scadenza definitiva del contratto, alla Contraente spetterà la facoltà di chiedere una proroga di durata massima di 6 (sei) mesi, al fine di consentire il regolare espletamento di una nuova procedura gara. Tale proroga sarà obbligatoriamente concessa dalla Società previo pagamento di un premio addizionale pro-rata.

L'Azienda Contraente si riserva il diritto di recedere, senza alcun onere aggiuntivo, dalla polizza alle scadenze annuali con preavviso non inferiore a 90 giorni qualora durante la durata del contratto si accerti l'attivazione di convenzioni relative ai servizi assicurativi da parte della Società CONSIP con condizioni economiche migliori, in base alla normativa vigente.

Nel caso inoltre di intervenute modifiche legislative successive alla decorrenza del contratto, tali da rendere la Polizza non più rispondente alle nuove norme di legge, la Contraente ha la facoltà di richiedere alla Società l'adeguamento

del contratto e quest'ultima si impegna a comunicare le nuove condizioni normative ed economiche entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. La Contraente, in caso di mancata risposta nei termini o di presentazione di condizioni ritenute a suo insindacabile giudizio non accettabili, può rescindere il Contratto con un termine di preavviso di 90 gg.. In tal caso la Società si impegna a restituire il rateo di premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali, entro 15 gg. dalla cessazione definitiva del Contratto.

#### **ART. 15 - INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell'Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:

- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell'iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.

#### **ART. 16 - CLAUSOLA BROKER**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza all'AON S.p.A, Via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano (delegataria), in qualità di Broker ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura dell'11% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010.

### **SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE A. R. D.**

#### **ART. 1 - RISCHI ASSICURATI**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita dei veicoli assicurati, conseguenti a:

- a) **incendio**, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
- b) **furto** totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nel tentativo, nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
- c) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (**eventi sociopolitici**);
- d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, uragani, tempeste di vento, cicloni, mareggiate, tifoni, caduta di grandine e di neve, frane e/o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta di meteoriti (**eventi atmosferici**);
- e) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione (**kasko**).

#### **ART. 2 - VEICOLI ASSICURATI**

Ai fini della validità della garanzia si conviene che:

- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati;
- le missioni siano indicate in apposita documentazione, in possesso dei competenti uffici del Comune e redatta secondo le disposizioni regolamentari dell'Ente medesimo;
- l'Ente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia dei dati identificativi dei veicoli assicurati, ma dovrà fornire a richiesta della Compagnia l'identificazione anagrafica dei beneficiari di tale garanzia;
- relativamente al personale che effettua "servizio fuori sede" e per i Dirigenti, il contraente non è tenuto agli obblighi sopra indicati.

### **ART. 3 - SOMMA ASSICURATA**

La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 per ciascun veicolo danneggiato, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **ART. 4 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo nonché nei confronti dell'Ente Contraente.

### **ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Lichtenstein e della Croazia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della "Carta Verde", le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate.

### **ART. 6 - COMPUTO DEL PREMIO**

Si conviene che il computo del premio sia determinato in Euro/Km. .... (comprensivi di accessori e imposte).

Il premio viene anticipato dal Contraente in base ad un preventivo annuo di **Km. 5.000.**

Il premio minimo lordo annuo comunque acquisito è pari ad € .....

### **ART. 7 - REGOLAZIONE PREMIO**

Entro 90 giorni da ogni scadenza annuale del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare, all'Impresa l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi dagli assicurati per missioni e trasferte affinché la Compagnia possa procedere all'emissione di apposito documento di regolazione del premio.

La differenza attiva o passiva (fermo il premio minimo annuo) risultante dall'appendice di regolazione sarà versata nei tempi contrattualmente previsti dalle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" che decorreranno dal ricevimento del documento di regolazione.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA**

### **SEZIONE 1 - CONDIZIONI DI GARANZIA**

#### **ART. 1 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, desunto dalla quotazione di "Quattroruote", fermo il limite della somma assicurata, compresi oneri di rottamazione e reimmatricolazione di altro veicolo analogo.

Danno parziale: liquidazione con degrado d'uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici, elettrici ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d'uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo, fermo il limite della somma assicurata).

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.

#### **ART. 2 - IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI**

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari, optional ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati, nonché eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

### **ART. 3 - ROTTURA CRISTALLI**

La garanzia assicura le spese sostenute per sostituire i cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi.

### **ART. 4 - SOCCORSO STRADALE**

La Società garantisce le spese sostenute per il trasporto o il traino dei veicoli assicurati, a seguito di un danno risarcibile ai sensi del presente contratto.

### **ART. 5 - COSE TRASPORTATE**

La Società garantisce altresì i danni alle cose trasportate dagli Assicurati a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, con esclusione di denaro e preziosi.

## **SEZIONE 2 - ESCLUSIONI**

### **ART. 1 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità.

### **ART. 2 - ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA KASKO**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulotte agganciati a norma del Codice della Strada.

## **SEZIONE 3 - LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE**

### **ART. 1 - FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Le garanzie previste all'Art. 1, Sez. 3 C.G.P. lett. B), C), D), E) sono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro pari ad € 250,00.

Tutte le altre garanzie di polizza sono prestate senza l'applicazione di alcuna franchigia.

### **ART. 2 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI**

Si precisa che la Compagnia provvede ad indennizzare direttamente gli aventi diritto per l'intero importo del danno liquidabile, salvo recuperare gli importi della franchigia richiedendoli alla Contraente con cadenza quadrimestrale. La Compagnia provvede quindi ad inviare alla Contraente, con detta cadenza, elenco dettagliato degli importi dovuti a titolo di franchigia; la Contraente si impegna a pagare quanto dovuto entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia.

### **ART. 3 - LIMITI DI INDENNIZZO**

La garanzia prevista all'Art. 3 della Sez. 1 C.P.P. - "Rottura cristalli", è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro.

La garanzia prevista all'Art. 4 della Sez. 1 C.P.P. - "Soccorso Stradale", è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per sinistro.

La garanzia prevista all'Art. 5 della Sez. 1 - C.P.P. - "Cose trasportate", è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per sinistro.  
Tutte le altre garanzie sono prestate sino alla concorrenza della somma assicurata.

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_